

Tribunale della Spezia

Sezione lavoro

Il giudice Marco Viani, a scioglimento della riserva che precede,
preso atto che la parte ricorrente chiede che venga ordinato al MIUR il suo trasferimento in una sede sita nel comune di Poggioreale (TP) o in subordine in una delle sedi da lui indicate nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine di preferenza,

ritenuto quindi, in conformità alla giurisprudenza della Corte distrettuale, che su tale domanda siano litisconsorti necessari tutti i docenti che potrebbero essere interessati alla riformulazione delle graduatorie, e quindi tutti i docenti inseriti nelle graduatorie delle regioni Liguria e Sicilia,

ritenuto di conseguenza che, prima di ogni valutazione del ricorso nel merito, occorra integrare il contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi,

preso atto che il diritto vivente è ormai orientato, quasi quotidianamente, anche con precedenti di questo ufficio, nel senso di ritenere ammissibile l'individuazione da parte del giudice che procede, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di forme di notifica alternative alla formale notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c. anche nell'ipotesi in cui i soggetti destinatari della notifica siano eccessivamente numerosi o di incerta identificazione,

preso atto che, in particolare, nelle cause promosse contro il MIUR da parte di docenti, in cui vi siano numerosissimi controinteressati, nei confronti di questi ultimi si ritiene, e in tale senso è orientata la giurisprudenza della locale Corte d'Appello, idonea forma di notifica l'inserimento di copie degli atti sul sito del MIUR e su quelli degli UU.SS.RR.,

ritenuto che proprio la normalità che questa modalità sta assumendo nel diritto vivente ne assicuri anche l'efficacia,

osservato che una tale forma di notifica alternativa appare poi necessaria nei procedimenti cautelari, in cui le formalità previste dall'art. 150 c.p.c., i cui tempi non sono né brevi né preventivabili con certezza, potrebbero non essere compatibili con l'esigenza di instaurare il contraddittorio in tempi brevi,

ritenuto che non sia necessario, per tale motivo, e tenuto conto dell'alternatività fra le due forme di notifica, disporre la pubblicazione di un avviso in G.U. come previsto dall'art. 150 c.p.c.,

preso atto che l'art. 151 c.p.c. consente al giudice di prescrivere d'ufficio forme alternative di notificazione,

pqm

fissa nuova udienza per il giorno 20.12.2019 alle ore 10,30 ,
dispone, per tale udienza, a cura della parte più diligente ed entro il 6.12.2019, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti sopra indicati mediante notifica del ricorso, del decreto di convocazione, della memoria del MIUR, del verbale di udienza e del presente provvedimento,

dispone che la notifica ai controinteressati possa eseguirsi, a cura della parte più diligente e nel medesimo termine sopra indicato, mediante inserimento di copia integrale del ricorso e del presente decreto nell'apposita area tematica del sito istituzionale del MIUR, dell'USR Sicilia e dell'USR Liguria, con pubblicazione da mantenersi almeno sino alla definizione del procedimento.

Si comunichi

La Spezia, 17/11/2019

Il giudice

Marco Viani

